

Cassazione

Liti con il Fisco, nessun diritto all'anonimato per le parti — p.22

Liti con il Fisco, nessun diritto all'anonimato per le parti

Cassazione

Non serve riservatezza: le querelle sulle sanzioni non hanno dati sensibili

Patrizia Maciocchi

Le parti impegnate in un contenzioso con il Fisco non hanno diritto all'oscuramento dei loro nomi.

La Cassazione (sentenza 25173) respinge il ricorso, anche per il punto relativo alla richiesta di anonimizzazione, formulata da una società di import-export che contestava le sanzioni nell'ambito di una controversia con l'agenzia delle Dogane.

Per la Suprema corte l'istanza non può essere accolta perché le *querelle* relative ai dazi doganali, come quelle che riguardano le sanzioni tributarie, non contengono dati sensibili. E sono comunque «prive di quella particolare riservatezza che risulti tale da inibire la pubblicità del provvedimento giurisdizionale». Nel caso esaminato, in più, oltre al presupposto oggettivo per passare un colpo di spugna

sui nominativi, mancava anche quello soggettivo. La richiesta era stata avanzata dalla società attraverso il legale rappresentante.

La Cassazione coglie allora l'occasione per ricordare che, sul diritto all'anonimato delle parti in giudizio, e dei soggetti interessati alla riproduzione di provvedimenti giurisdizionali, c'è stato un cambio di rotta, già dal 2011.

Il Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011 cosiddetto decreto "Salva Italia", ha eliminato il riferimento anche alla persona giuridica. Riveste dunque la qualità di interessato, legittimato a presentare l'istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi, «solamente la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi legittimi, da intendersi come motivi opportuni».

Diverso sarebbe, come affermato dalla Cassazione nel 2021 con la sentenza 22561, se fossero in discussione l'onore e la reputazione del contribuente per attività illecite o per condotte elusive.

In questo caso vi sarebbe un giustificato motivo per oscurare la sentenza tributaria. E sempre nel 2021 (sentenza 47126), la Suprema corte ha dettato i criteri guida da

seguire in generale. Per l'accoglimento o meno della richiesta delle parti bisogna valutare:

- 1 la legittimità dei motivi;
- 2 l'esistenza dei dati sensibili;
- 3 la delicatezza della vicenda.

Per quanto riguarda i motivi opportuni, o legittimi, la via da seguire è quella di un bilanciamento tra gli interessi in gioco e, dunque, l'esigenza di riservatezza del singolo e la pubblicità della sentenza, nel rispetto del principio costituzionale dell'amministrazione della giustizia, esercitata nel nome del popolo italiano.

Nessun dubbio quando nella sentenza ci sono dati sensibili, come disegnati dal Codice della privacy: dallo stato di salute alla vita sessuale. Per quanto riguarda la delicatezza della vicenda, la Cassazione ha chiarito la necessità di guardare alle eventuali conseguenze negative sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato, dalla famiglia al lavoro. Contraccolpi tali da incidere pesantemente sul diritto alla riservatezza del singolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Diverso potrebbe essere se fosse in gioco l'onore del contribuente per attività illecite



NO AI NOMI OSCURATI

Le parti impegnate in un contenzioso con il Fisco non hanno diritto all'oscuramento dei nomi: respinto il ricorso, anche per la richiesta di anonimizzazione, formulata da una società di import-export

